## REGOLAMENTO (CE) N. 1748/95 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1995

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (1), in particolare l'articolo 11.

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

Nel novembre 1993 la Commissione ha ricevuto (1) una denuncia presentata dal consiglio europeo delle Federazioni dell'industria chimica (Cefic), che rappresenta la totalità della produzione comunita-

> La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto suindicato della Repubblica popolare cinese e del risultante notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

- (2) Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativa alle importazioni di perossidosolfati originari della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2833 40 00 e ha avviato un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i

rappresentanti del paese esportatore e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- I tre produttori comunitari denunzianti, rappresentati dal Cefic, hanno risposto al questionario.
- Due esportatori cinesi, Guangdong Chemicals (5) Import & Export Corporation e Fujian Provincial Chemicals Import & Export Corporation, e due importatori indipendenti hanno risposto al questionario della Commissione. I rappresentanti della Guangdong Chemicals Import & Export Corporation e Fujian Provincial Chemicals Import & Export Corporation sono stati sentiti e hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- La Commissione ha chiesto e verificato tutte le (6) informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie e ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:
  - (a) Produttori comunitari:
    - Peroxid Chemie GmbH, Pullach, Germania
    - Degussa AF, Frankfurt am Main, Germania
    - Air Liquide Chimie (Chemoxal), Parigi, Francia
  - (b) Importatori nella Comunità:
    - Sinochem Trading Hamburg GmbH, Amburgo, Germania
    - COPCI, Parigi, Francia
- (7) La Commissione ha inoltre inviato questionari a due produttori in Giappone, che è stato scelto come paese di riferimento per la determinazione del valore normale e ha effettuato accertamenti presso le sedi delle due società in questione.
- L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguar-(8) dava il periodo compreso tra il 1º gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 (periodo dell'inchiesta).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

## 1. Descrizione del prodotto in esame

I prodotti in oggetto sono i perossidosolfati (persol-(9) fato di ammonio [(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>], persolfato di sodio [Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>] e persolfato di potassio [K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>]), denominati in appresso persolfati. Il persolfato di

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (') GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (') GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (') GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. C 64 del 2. 3. 1994, pag. 4.